

CONTENZIOSO

Impugnazione al buio: la legittimazione passiva spetta all'ente impositore

di Angelo Ginex

In tema di **impugnazione al buio**, la tardività o l'**omessa notificazione** della **cartella** non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la **legittimazione passiva** spetta all'**ente impositore** e non già, in via esclusiva, all'agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. n. 20735 del 01.08.2019](#).

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un atto di **iscrizione ipotecaria** e delle cinque prodromiche **cartelle**, dei quali il contribuente deduceva la **nullità** per **omessa notifica** di queste ultime.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in **accoglimento** dell'**appello** proposto dal **contribuente**, rilevava che il **ricorso** doveva considerarsi **tempestivo**, giacché il termine *a quo* dell'impugnazione andava individuato nel giorno in cui l'agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che **non** vi era **prova** dell'avvenuta **notifica** delle **cartelle** né della comunicazione degli **atti prodromici**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando la **nullità** della **sentenza** per violazione degli [articoli 19 e 21 D.Lgs. 546/1992](#), attesa l'**intempestività** del **ricorso** del contribuente, il cui termine *a quo* non avrebbe potuto coincidere con il giorno in cui questi aveva preso visione delle cartelle nel giudizio ex [articolo 617 c.p.c.](#), e, soprattutto, per violazione dell'[articolo 10 D.Lgs. 546/1992](#) e [dell'articolo 102 c.p.c.](#), considerato il **difetto** di **legittimazione passiva**, in quanto la decisione in ordine alla nullità delle notifiche della cartelle sarebbe stata presa in assenza di contraddittorio con l'agente della riscossione.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con riferimento alla contestata **tardività** del **ricorso** di primo grado, ha affermato *tout court* che è **infondata** la tesi erariale secondo la quale il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto di iscrizione ipotecaria.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi che il contribuente aveva **piena conoscenza** delle cartelle solo nel giorno in cui queste venivano prodotte dall'agente della riscossione **nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e non con l'atto di iscrizione ipotecaria**, cui le cartelle stesse non erano state allegate, contenente solo un elenco sommario e schematico di precedenti atti notificati, risalenti ad oltre cinque anni addietro, dal quale non

potevano ricavarsi neppure gli anni di riferimento dei singoli tributi e, dunque, non poteva individuarsi la pretesa tributaria.

Quanto, poi, all'asserito **difetto di legittimazione passiva**, la Suprema Corte, conformemente al granitico orientamento da essa espresso a **Sezioni Unite** sin dalla nota [sentenza n. 16412/2007](#), ma non sempre condiviso dalle Corti di merito, ha affermato *expressis verbis* che: **“La tardività o l'omessa notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 10477/2014; n. 9016/2016)”**.

Più nel dettaglio, la **mancata notificazione della cartella** comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che, incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'**illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria**.

La rilevanza di tale vizio non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'[articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'atto successivo, che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

Ergo, in entrambi i casi, la **legittimazione passiva** spetta all'**ente impositore** e non già all'agente della riscossione.

Sulla scorta di tali principi, i giudici di vertice hanno **rigettato il ricorso per cassazione** proposto dall'Agenzia delle Entrate, condannandola anche alla **rifusione di spese e competenze di lite**.

